



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 65 / 2020

IL SINDACO

del Comune suddetto;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

VISTO il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Edizione Straordinaria del 09-03/2020) ;

VISTA la propria Ordinanza n. 54/2020 del 25/02/2020 recante misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 63/2020 dell'08/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 64/2020 dell'10/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)";

RICHIAMATA la direttiva del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. del 09/03/2020 di attuazione del DPCM 8 marzo 2020 recante "Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze contigibili ed urgenti n. 3 e 4 adottate l' 08/03/2020 dal Presidente della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare i necessari provvedimenti di salvaguardia a tutela della comunità e di trasporre, per maggiore chiarezza espositiva, tutte le misure sin qui adottate e di interesse locale, in unico atto;

tutto ciò premesso e considerato, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sino al **03 aprile 2020**, sono adottate le seguenti misure:

- 1) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 2) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.;
- 3) evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti non siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Le condizioni che impongono gli spostamenti devono essere attestate dagli interessati a mezzo di apposita autocertificazione secondo il modello che qui si integra sub **Allegato 1**) e che sarà possibile scaricare, in formato editabile, anche sulla pagina web del Comune all'indirizzo: <https://www.comune.castronovodisicilia.pa.it/>. E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- 4) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 5) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus . La violazione della presente disposizione sarà sanzionata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del C.P. ;
- 6) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
- 7) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attivita' scolastiche, di formazione e di corsi professionali;
- 8) l'apertura dei luoghi di culto , così come stabilito anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. A tutti coloro che abbiano il fondato sospetto di aver contratto la malattia da coronavirus di non recarsi al pronto soccorso bensì di contattare il proprio medico curante o il numero di Emergenza 112 o il numero verde istituito presso il Ministero della Salute 1500 o il numero verde istituito presso la Regione Siciliana 800458787 e di seguirne scrupolosamente le istruzioni;
- 9) L'obbligo del rispetto del dispositivo delle Ordinanze contigibili ed urgenti n. 3 e 4 adottate l' 08/03/2020 dal Presidente della Regione Siciliana;
- 10) L'obbligo, per tutti gli Uffici aperti al pubblico e per gli esercizi pubblici di assicurare agli utenti la possibilità di poter utilizzare gel e/o soluzioni disinfettanti per le mani;
- 11) La sospensione del mercato settimanale che si svolge il mercoledì;
- 12) Il divieto per l'utenza, di accedere agli uffici comunali se non per motivi indifferibili ed urgenti e previo appuntamento telefonico al numero 0918218824 per gli uffici allocati nel plesso centrale, al numero 0918218868 per gli Uffici allocati al Centro Sociale di via Cretai.

PER EFFETTO DEL DPCM 11 MARZO 2020, A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA E SINO AL 25 MARZO 2020, SONO ADOTTATE LE SEGUENTI, PIU' RESTRITTIVE MISURE:

- I) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' (ATTIVITA' DI PRIMA NECESSITA' SECONDO L'ALLEGATO 1 DEL DPCM 11 MARZO 2020: Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- II) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale.
- III) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezioni di : Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- IV) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al testo integrale del citato DPCM 11 marzo 2020, consultabile al seguente indirizzo web:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg>

RACCOMANDA

Alla generalità dei cittadini di:

- a) Di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in mancanza con disinfettanti a base di alcol al 60% ;
- b) Di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Di evitare di toccarsi con le mani naso e bocca;
- d) Di tossire e starnutire all'interno del gomito o di un fazzoletto monouso;
- e) Di non assumere in autonomia, senza prescrizione medica, farmaci antibiotici e/o antivirali;
- f) Di pulire tutte le superfici, soprattutto quelle degli ambienti sociali (uffici, pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli, sodalizi ecc.) con detergenti a base di cloro o alcol (candeggina, cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio);
- g) **Ai gestori degli esercizi commerciali di impedire agli avventori l'accaparramento di beni di prima necessità e/o di largo e generale consumo;**

DISPONE

- I) L'abrogazione di qualunque precedente disposizione in contrasto con il presente provvedimento;

- II) La trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri, al Distaccamento Forestale ed alla Polizia Municipale di questo Comune;
- III) La pubblicazione del presente atto nelle forme di Legge e la sua diffusione in copia presso le sedi di esercizi pubblici e commerciali, sedi di circoli e sodalizi ed in ogni luogo di massima frequentazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i termini del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 12 Marzo 2020

IL SINDACO
(Sinatra Dott.Vito)



D'ORDINE DEL SINDACO
Il Vice Sindaco
Prof.ssa Anna Maria Trabucchi